Codice Etico

Indice

		Pagina
1.	INQUADRAMENTO GENERALE	2
	1.1. Finalità e Principi informatori	2
	1.2. Destinatari	2
	1.3. Organismo di Vigilanza (OdV)	3
2.	VALORI ETICI DELLA FONDAZIONE	4
	2.1. Conformità a normative esterne ed interne	4
	2.2. Etica e correttezza	4
	2.3. Integrità della persona ed imparzialità	5
	2.4. Trasparenza e completezza dell'informazione	5
3.	PERSONALE DELLA FONDAZIONE	6
	3.1. Principi fondamentali	6
	3.2. Politiche di selezione	6
	3.3. Gestione del Personale	7
	3.4. Sviluppo della professionalità	7
	3.5. Tutela della dignità della persona	8
	3.6. Ambiente di lavoro	9
4.	CONFLITTI D'INTERESSE	9
5.	RAPPORTI CON L'ESTERNO	10
	5.1. Rapporti con Rappresentanti della PA	10
	5.2. Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali	11
	5.3. Rapporti con clienti/membri fondatori, fornitori, partner	12
	5.3.1. Rapporti con clienti/membri fondatori	12
	5.3.2. Rapporti con fornitori	13
	5.3.3. Rapporti con partners	15
	5.4. Rapporti con le comunità locali	15
	5.5. Rapporti con i mezzi di informazione	15
	5.6. Omaggi, benefici, spese di ospitalità e di rappresentanza	16
6.	RISERVATEZZA	16
	6.1. Protezione della proprietà intellettuale	16
	6.2. Tutela della privacy	17
7.	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E TRASPARENZA DELL'INFORMAZIONE SOCIETARIA E DELLA CONTABILITÀ	18
	7.1. Sistema di controllo interno	18
	7.2. Trasparenza dell'informazione societaria e della contabilità	18
8.	TUTELA DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE	19
	8.1. Custodia e gestione delle risorse	19
	8.2. Operazioni sui Fondi di dotazione e di gestione	19
	8.3. Sistemi informatici	20
	8.4. La proprietà intellettuale	21
9.	STRUMENTI DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL CODICE ETICO	21

1. INQUADRAMENTO GENERALE

1.1. Finalità e Principi Informatori

La Fondazione Centro Nazionale di Ricerca in "High Performance Computing, Big Data and Quantum Computing" (di seguito "Fondazione") ha come scopo la ricerca scientifica e tecnologica con riferimento a simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni, incluse le relative applicazioni in ogni ambito disciplinare e le relative ricadute nel contesto socio-economico, idonee a generare redditività economica secondo criteri di mercato.

In tale ambito, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3138 del 16.12.2021 e ss.mm.ii. la Fondazione rappresenta il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca finanziato dal PNRR, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4, con specifico riferimento alla tematica suddetta.

La complessità delle situazioni in cui la Fondazione opera, le sfide dello sviluppo sostenibile e la necessità di tenere in considerazione le attese di tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività comune, rendono necessario definire con chiarezza i valori e le responsabilità che la Fondazione riconosce, accetta, condivide ed assume. Perciò è stato predisposto questo Codice Etico, la cui osservanza da parte dei Destinatari di cui al successivo punto 1.2 è di importanza fondamentale anche ai sensi delle norme di legge e di contratto che disciplinano il rapporto con la Fondazione.

E', dunque, nel più generale contesto della "Responsabilità Sociale d'Impresa" - anche in un'ottica di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – ed in applicazione di quanto stabilito nello Statuto della Fondazione - che questo Codice Etico definisce una serie di valori e principi fondamentali, ispiratori dei comportamenti di tutti coloro che operano per la Fondazione; in particolare, il Codice Etico:

- preesiste al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, costituendo il documento ufficiale contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità della Fondazione nei confronti degli stakeholders (ad es.: collaboratori, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, Membri fondatori, mercato finanziario e, in generale, chiunque è legato alla Fondazione);
- enuncia i principi e i valori etici ai quali la Fondazione si attiene nello svolgimento delle proprie attività, dei quali chiede rigorosa osservanza da parte di tutti i soggetti presenti in Fondazione e, più in generale, di tutti coloro che cooperano e collaborano con essa per il perseguimento della sua missione;
- mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti senza, però, contenere un apparato sanzionatorio disciplinare specifico, parametrato alla gravità delle eventuali infrazioni commesse;
- può, pertanto, essere definito come una raccolta di principi etici e costituisce, assieme al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, un essenziale elemento del sistema di controllo preventivo rispetto alla commissione dei reati contenuti nel Decreto legislativo n. 231/2001 che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa delle società.

1.2. Destinatari

Il Codice Etico è destinato a vincolare i comportamenti dei componenti gli organi collegiali della Fondazione, di coloro che ricoprono funzioni di direzione, amministrazione, gestione e controllo, dei dipendenti, collaboratori e consulenti, dei fornitori e di chiunque intrattenga rapporti con la Fondazione, direttamente o

indirettamente, stabilmente o temporaneamente, ovvero collabori con essa al perseguimento della sua missione (di seguito "Destinatari").

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i Destinatari, assicurandone la massima diffusione al fine di sensibilizzarli sul contenuto.

I Destinatari devono osservare diligentemente le disposizioni del Codice Etico, astenendosi da ogni comportamento ad esse contrario, perseguendo i propri obiettivi con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, nonché di riferire tempestivamente qualsiasi notizia relativa ad eventuali presunte violazioni del presente Codice Etico verificatesi nell'ambito della Fondazione ai propri superiori diretti, e all'Organismo di Vigilanza nominato ex D.Lgs. 231/2001.

In questo ambito, è responsabilità della Fondazione:

- promuovere la conoscenza del Codice Etico da parte dei Destinatari ed il loro contributo costruttivo sui suoi principi e contenuti;
- tenere in considerazione i suggerimenti e le osservazioni che dovessero scaturire dai Destinatari, con l'obiettivo di confermare/modificare o integrare il Codice Etico;
- vigilare in ogni caso con attenzione sull'osservanza del Codice Etico, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo ed assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

Tale verifica dell'osservanza del Codice Etico è svolta dall'Organismo di Vigilanza nominato ex D.Lgs. 231/2001 dalla Fondazione.

1.3. Organismo di Vigilanza (OdiV)

I compiti dell'OdiV in relazione al Codice Etico sono:

- gestire il contenuto del Codice Etico, al fine di segnalare la necessità di adeguamenti a seguito di evoluzioni normative e/o nell'operatività della Fondazione;
- supportare l'attuazione del Codice Etico, quale strumento di riferimento costante del corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento della propria attività;
- verificare e segnalare i casi di violazione delle Codice Etico, onde provvedere all'adozione delle misure opportune, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei CCNL;
- proteggere e assistere i soggetti che segnalano comportamenti non conformi al Codice Etico, tutelandoli da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni;
- riferire nella relazione informativa periodica annuale circa lo stato di attuazione del Codice Etico.

Nei rapporti con l'OdiV, i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a:

- riferire tempestivamente all'OdV informazioni o notizie circa possibili casi o richieste di violazione del Codice;
- collaborare con l'OdV e con le eventuali Direzioni/Funzioni coinvolte nella verifica delle possibili violazioni;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione;

- segnalare all'OdV eventuali presunte ritorsioni subite a seguito di comunicazioni di violazioni del Codice Etico.

La violazione del Codice Etico compromette il rapporto fiduciario tra la Fondazione ed i Destinatari e saranno perseguite incisivamente e con tempestività, attraverso provvedimenti disciplinari/sanzionatori adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti.

Il sistema sanzionatorio, le procedure di accertamento dei comportamenti irregolari e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni sono descritti nel Modello Organizzativo ex D.Lgs n. 231/2001, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali vigenti.

2. VALORI ETICI DELLA FONDAZIONE

Di seguito sono evidenziati i valori di riferimento che devono sempre guidare i Destinatari, senza distinzioni ed eccezioni, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Tale impegno richiede che anche i soggetti con cui la Fondazione ha rapporti, a qualunque titolo, agiscano nei suoi confronti con regole e modalità ispirate agli stessi valori.

2.1. Conformità a normative esterne ed interne

La Fondazione opera nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, nell'ambito del suo oggetto sociale ed in conformità ai principi fissati nel presente Codice Etico, alle procedure interne ed agli altri documenti che ne regolamentano l'operatività.

I Destinatari sono pertanto tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a:

- conoscere ed osservare le leggi e le regole interne vigenti;
- astenersi dal porre in essere comportamenti contrari o comunque in contrasto con la normativa vigente, fra cui gli artt. 2104 (Diligenza del Prestatore di Lavoro) e 2105 (Obbligo di fedeltà) del Codice Civile;
- in caso di dubbi su quanto indicato in normative interne/esterne, chiedere chiarimenti al proprio Responsabile e/o all'OdV, prima di agire.

2.2. Etica e correttezza

L'integrità morale è un dovere costante dei Destinatari e il perseguimento dell'interesse della Fondazione non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e onestà.

La Fondazione:

- verifica in via preventiva le informazioni disponibili sui candidanti a posizioni lavorative e sui terzi, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti;
- non intraprende rapporti con soggetti di non provata o sospetta integrità morale.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibiti. Pertanto, non è consentito corrispondere, né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, per influenzare o compensare indebitamente un atto del loro ufficio.

In tale contesto gli Amministratori, il Direttore, i Responsabili di Direzione/Funzione devono per primi rappresentare con il loro operato un esempio per tutte le risorse umane della Fondazione, attenendosi, nello svolgimento delle proprie funzioni, ai principi ispiratori del Codice Etico e alle procedure interne, curandone la diffusione tra i dipendenti e sollecitandoli a presentare richieste di chiarimenti o proposte di aggiornamento ove necessario.

2.3 Integrità della persona ed imparzialità

La Fondazione:

- si ispira alla tutela ed alla promozione dei diritti umani, inalienabili e imprescindibili prerogative degli esseri umani, basilari per la costruzione di società fondate su:
  - i principi di uguaglianza, solidarietà, ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e
  - la tutela dei diritti civili e politici, dei diritti sociali, economici e culturali e dei diritti cosiddetti di terza generazione quali il diritto all'autodeterminazione, alla pace, allo sviluppo ed alla salvaguardia dell'ambiente;
- garantisce l'integrità fisica e morale dei Destinatari, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, delle regole comportamentali, della buona educazione, ed ambienti di lavoro sicuri e salubri;
- vigila affinché nell'ambiente di lavoro non si verifichino episodi di intimidazione, mobbing o stalking;
- contrasta richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge ed il Codice etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno;
- evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori;
- si adopera per il superamento di ogni sorta di discriminazione, corruzione, sfruttamento del lavoro minorile o forzato e, più in generale, per la promozione della dignità, salute, libertà ed uguaglianza dei lavoratori, nel rispetto della Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite, delle Convenzioni fondamentali dell'International Labour Organization (ILO) e delle Linee Guida dell'OCSE.

2.4 Trasparenza e completezza dell'informazione

I Destinatari sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con la Fondazione, gli Stakeholder siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, la Fondazione ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile ed il contraente è tenuto ad impegnarsi ad operare in maniera trasparente e fornendo sempre informazioni complete e veritiere alla Fondazione.

3. PERSONALE DELLA FONDAZIONE

3.1. Principi fondamentali

Per la Fondazione, le Persone sono il fattore chiave per il raggiungimento degli obiettivi della medesima; perciò tutela e promuove il loro valore e opera per migliorare ed accrescere il patrimonio di competenze possedute da ciascuno.

L'onestà, la lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione tecnica e la dedizione rientrano, dunque, tra le condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della Fondazione e rappresentano le caratteristiche richieste alle Persone. Esse sono tenute ad agire lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi contrattualmente sottoscritti ed assicurando le prestazioni richieste; devono, altresì, conoscere ed osservare il contenuto del presente Codice Etico, improntando la propria condotta al rispetto, alla cooperazione ed alla reciproca collaborazione.

La Fondazione, nel rispetto delle disposizioni ex D.Lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012, stabilisce ed attua azioni formative al fine di incrementare la sensibilità del personale sui temi dell'etica, della legalità e della lotta alla corruzione; il Personale deve attribuire la massima rilevanza ai contenuti di tali attività formative, recependoli come principi essenziali nello svolgimento delle mansioni di propria competenza.

3.2. Politiche di selezione

Per assicurare che gli obiettivi della Fondazione siano da tutti perseguiti nel rispetto dei principi etici e dei valori presentati in questo Codice etico, la politica della Fondazione è volta a selezionare ciascun futuro dipendente e collaboratore a vario titolo secondo tali valori e caratteristiche.

La Fondazione:

- garantisce un trattamento equo sulla base delle competenze e delle capacità individuali e basa l'attività di selezione sull'effettiva esigenza di nuove risorse;
- opera affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze della Fondazione, evitando agevolazioni di ogni sorta ed ispirando la propria scelta esclusivamente a criteri di professionalità e competenza.

Le informazioni richieste in fase di selezione sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e/o psicoattitudinale, nel rispetto di:

- la sfera privata e le opinioni del/della candidato/a, e
- le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

La Fondazione adotta opportune misure per evitare favoritismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e di assunzione, in particolare evitando che il selezionatore, i componenti degli organi collegiali e coloro che ricoprono funzioni di direzione e controllo siano legati da vincoli di parentela, affinità, unione civile o convivenza con il candidato.

Coloro che sono coinvolti nel processo di valutazione e selezione, sono tenuti al rispetto delle seguenti

regole di comportamento:

- imparzialità nel trattamento dei candidati che partecipano all'iter di selezione;
- riservatezza sulle informazioni acquisite durante la selezione;
- indipendenza nello svolgimento delle proprie mansioni e astensione dal coinvolgimento in operazioni che possano generare un conflitto di interessi;
- divieto di dar seguito a qualsiasi pressione indebita proveniente da soggetti interni o esterni, per favorire indebitamente un candidato.

Il personale della Fondazione è assunto esclusivamente con regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi, ai contratti collettivi ed alle normative vigenti. In particolare, la Fondazione non consente l'instaurazione di rapporti di lavoro – anche ad opera di terzi con cui è in relazione – in violazione della normativa vigente in materia di lavoro minorile, femminile e di immigrati.

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni risorsa riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da eventuali contratti integrativi;
- norme e procedure da adottare per evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

3.3. Gestione del personale

La Fondazione si impegna a:

- offrire, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, a tutti i lavoratori opportunità di lavoro in linea con le loro competenze attuali e potenzialità che si esprimano nel corso del rapporto di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo equo, in linea con il contributo individuale;
- adottare esclusivamente criteri di merito e di competenza (e comunque strettamente professionali);
- favorire per quanto possibile forme di flessibilità del lavoro per agevolare la gestione dello stato di maternità e, in generale, della cura dei figli;
- operare, nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, per escludere rapporti di dipendenza gerarchica tra collaboratori legati da vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado, coniugio, unione civile o convivenza, restando nella responsabilità del dipendente di segnalare eventuali vincoli di parentela esistenti/sopraggiunti con altri dipendenti al proprio Responsabile gerarchico;
- rendere disponibili le politiche di gestione del personale ai dipendenti attraverso gli strumenti di comunicazione della Fondazione.

3.4. Sviluppo della professionalità

Nell'evoluzione del rapporto di lavoro, la Fondazione si impegna a:

- creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano evolversi in maniera da risultare adeguate a ricoprire nel tempo la propria posizione, prevedendo specifici programmi volti all'aggiornamento professionale ed all'acquisizione di competenze adeguate al ruolo;
- sviluppare le capacità e le competenze delle Persone, affinché, nell'ambito della prestazione lavorativa, l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale, compatibilmente alle attitudini espresse;
- promuovere iniziative di crescita, diffusione e sistematizzazione delle conoscenze volte a definire indirizzi ed orientamenti di riferimento atti a garantire uniformità operativa.

A tal fine, è richiesto:

- a tutte le Persone, di coltivare e sollecitare l'acquisizione di nuove competenze, capacità e conoscenze, di contribuire attivamente ai processi di Knowledge Management per ottimizzare il sistema di condivisione e di distribuzione della conoscenza, nonché impiegare le proprie competenze in maniera puntuale e diligente nel ruolo ricoperto;
- ai Responsabili delle Direzioni/Funzioni, di porre la massima attenzione nel valorizzare ed accrescere la professionalità dei propri collaboratori creando le condizioni per lo sviluppo delle loro capacità e la realizzazione delle loro potenzialità.

3.5. Tutela della dignità della persona

La Fondazione si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca alle Persone condizioni rispettose della dignità personale ed il pieno esercizio dei diritti sindacali e politici.

Tutte le Persone devono contribuire a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro; sono vietati, nelle relazioni di lavoro, comportamenti idonei a compromettere il sereno svolgimento delle funzioni assegnate o comunque lesivi della dignità del lavoratore o che possano turbare la sensibilità della persona; a questo effetto, possono essere rilevanti anche comportamenti extra lavorativi discriminatori.

In ogni caso, sono proibiti comportamenti che costituiscono violenza fisica o morale, compresi atteggiamenti riconducibili a pratiche di mobbing, molestie sessuali, stalking, intimidazione. A titolo esemplificativo è, quindi, vietato:

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o, comunque, discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o per favorire altri dipendenti;
- subordinare qualsiasi decisione, di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario, all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;
- proporre relazioni interpersonali private o assumere comportamenti persecutori , nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento;
- usare un linguaggio offensivo o discriminatorio, anche indiretto o allusivo, con riferimento a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa, di sesso, di razza, di aspetto fisico, di orientamento sessuale.

3.6. Ambiente di lavoro

La Fondazione:

- nel rispetto delle disposizioni vigenti, tra cui, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 e di ogni altra disposizione normativa in materia, si impegna a *tutelare la salute dei lavoratori*, approntando tutte le misure necessarie e opportune, alla stregua delle migliori conoscenze tecnico-scientifiche, in vista della garanzia della assoluta conformità dei luoghi di lavoro (compresi i locali della Fondazione eventualmente aperti al pubblico) ai più elevati standard in materia di sicurezza e igiene;
- diffonde e consolida la *cultura della sicurezza* a tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutte le Persone;
- richiede ai Destinatari di contribuire a promuovere il *rispetto del divieto di fumo* in tutte le aree interne agli edifici; allo stesso tempo individua eventuali zone riservate ai fumatori, tenendo in particolare considerazione la condizione di chi avverte disagio fisico per l'eventuale presenza di fumo nelle situazioni di convivenza lavorativa e chiede di essere preservato dal contatto con il "fumo passivo" sul proprio posto di lavoro;
- vieta l'uso di *sostanze alcoliche e sostanze stupefacenti* nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro.

Con particolare riferimento alle decisioni, di ogni tipo e a ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Fondazione si ispira ai seguenti principi:

- evitare i rischi, ponendo particolare attenzione nel valutare quelli che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- ottimizzare le condizioni di lavoro, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima, la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la loro persona e l'adibizione ove possibile ad altra mansione.

4. CONFLITTO DI INTERESSI

Tra la Fondazione ed il Personale sussiste un rapporto di fiducia, nell'ambito del quale è dovere del Personale utilizzare i beni della Fondazione e le proprie capacità per la realizzazione dell'interesse della Fondazione, in conformità ai principi fissati nel presente Codice etico e nel *Regolamento per la Disciplina*

dei Conflitti d'Interesse, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2023.

Al proposito, si richiamano alcuni principi di riferimento secondo i quali i Destinatari devono:

- evitare ogni situazione e astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale – diretto o indiretto – a quelli della Fondazione o che possa interferire e intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale e obiettivo, decisioni nell'interesse della medesima;
- escludere ogni possibilità di sovrapporre o, comunque, incrociare strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che svolgono o ricoprono all'interno della Fondazione;
- sottoscrivere, al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro, un'apposita dichiarazione che esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra singolo e Fondazione, verificandone l'assenza prima dell'accettazione di qualsiasi altro incarico;
- informare tempestivamente il proprio Responsabile di Direzione/Funzione e/o l'OdV, nel caso in cui dovessero venirsi a trovare in situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi;
- evitare atti o rapporti che potrebbero essere o apparire in contrasto con gli obblighi derivanti verso la Fondazione o con gli interessi della stessa.

5. RAPPORTI CON L'ESTERNO

5.1 Rapporti con Rappresentanti della Pubblica Amministrazione

Tutti i rapporti attinenti all'attività della Fondazione, intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio (di seguito "Rappresentanti della PA"), devono essere:

- intrapresi e gestiti nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti e delle loro funzioni istituzionali, dei principi fissati nel presente Codice etico e nelle procedure interne, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti;
- improntati alla massima correttezza, trasparenza e collaborazione.

Per non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità della Fondazione, tutte le attività svolte con Rappresentanti della PA devono essere intraprese esclusivamente dalle Direzioni/Funzioni competenti e da risorse a ciò delegate.

Nel corso di qualsiasi rapporto con Rappresentanti della PA non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o persone a questi gradite;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi e spese di ospitalità che non siano di modico valore;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate.

Nel contesto dei rapporti con Rappresentanti della PA, la Fondazione si impegna a:

- rappresentare i propri interessi e a manifestare le proprie esigenze in maniera corretta e trasparente, nel rigoroso rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità delle scelte della PA ed in modo da non indurla in errore o fuorviarne le determinazioni;
- non influenzare impropriamente l'attività, le scelte o le decisioni della controparte, attraverso, ad esempio, l'offerta di indebiti vantaggi consistenti in somme di denaro o altre utilità, opportunità di impiego o attribuzione di consulenze, ecc., rivolte al soggetto pubblico ovvero a suoi familiari o a persone (fisiche o giuridiche) allo stesso riconducibili;
- garantire la massima correttezza, chiarezza e trasparenza nella predisposizione di ogni atto, documento, comunicazione o elaborato informatico, assicurando che gli stessi siano basati su dati veritieri ed oggettivi;
- operare, in caso di gare con la PA, nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale;
- assicurare, in caso di utilizzo di consulenti o soggetti terzi nei rapporti con la PA, che essi non si trovino in una situazione di conflitto di interessi;
- favorire, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia; pertanto, nello svolgimento della propria attività, il Personale della Fondazione è tenuto ad operare in conformità ai principi di lealtà, correttezza, liceità e trasparenza, collaborando con i rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi, favorendo il corretto espletamento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze;
- far assoluto divieto di:
  - esercitare pressioni (ovvero offrire benefici), di qualsiasi natura, sulla (alla) persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria per indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
  - aiutare chi abbia commesso un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa;
  - intrattenere rapporti di lavoro dipendente con ex-dipendenti della PA (o loro parenti/affini entro il terzo grado) che, a motivo delle loro funzioni istituzionali, abbiano intrattenuto rapporti con la Fondazione, salvo che detti rapporti siano stati preliminarmente ed adeguatamente dichiarati dagli stessi alla Fondazione durante le procedure selettive e valutati dall'OdV prima di procedere nella formalizzazione dei rapporti;
  - perpetrare condotte, rivolte ai membri della PA, incaricati di svolgere verifiche o ispezioni di qualsiasi natura, mirate o che possano anche solo essere interpretate come finalizzate, ad influenzare l'esito della verifica o ispezione.

La Fondazione richiede alle proprie Persone di portare immediatamente a conoscenza dell'OdV eventuali richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di non modico valore) formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto della Fondazione.

5.2. Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

In merito a tali rapporti, la Fondazione:

- non favorisce o discrimina, direttamente o indirettamente, alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale;
- si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne

quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge, ed in quest'ultimo caso, autorizzati dai competenti Organi della Fondazione;
- impronta qualsiasi rapporto con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti o candidati ai più elevati principi di trasparenza e correttezza ed in stretta osservanza delle leggi vigenti.

La Fondazione, inoltre, si astiene dal porre in essere qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici, né accetta segnalazioni per assunzioni, contratti di consulenza o simili.

5.3. Rapporti con clienti/membri fondatori, fornitori, partner

Nei rapporti di affari la Fondazione si ispira ai principi di lealtà, onestà, correttezza, trasparenza, efficienza, rispetto della legge e dei valori espressi nel presente Codice etico ed apertura al mercato, e richiede analogo comportamento da parte di tutti coloro con cui intrattiene rapporti di qualsiasi natura.

La Fondazione si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare:

- facciano parte o svolgano in Italia o all'estero attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile o al traffico delle armi, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo;
- si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori.

A tal fine, il Personale della Fondazione deve evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza, impegnandosi a:

- verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative ai clienti, ai fornitori, ai consulenti, partner, ecc. per verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività;
- operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio o l'autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa.

5.3.1. Rapporti con clienti/membri fondatori

Nei rapporti con i clienti/membri fondatori, la Fondazione:

- si impegna a soddisfare pienamente le loro aspettative, agendo in buona fede, con lealtà, correttezza e trasparenza, attraverso l'offerta di prodotti/servizi a condizioni economiche che consentano almeno la copertura dei costi sostenuti per la loro erogazione, e nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, astenendosi da comportamenti collusivi e di abuso di posizione dominante;
- opera in modo tale da assicurare la qualità dei prodotti/servizi e dà ascolto alle legittime richieste dei clienti/ membri fondatori al fine di favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi;
- pone particolare attenzione nei rapporti che comportano ricezione o trasferimento di somme di denaro o altre utilità; al proposito, la Fondazione, per prevenire il rischio di compiere, ancorché in

modo involontario o inconsapevole, operazioni di qualsiasi natura aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità che siano frutto della commissione di reati, si astiene dal percepire a qualsiasi titolo:
  - pagamenti in denaro contante;
  - titoli al portatore ovvero per tramite di intermediari non abilitati o attraverso l'interposizione di soggetti terzi, in modo da rendere impossibile l'individuazione del soggetto erogante;
- privilegia i rapporti con soggetti aventi sede o comunque operanti in Paesi che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo rispetto a tali obblighi;
- si astiene dal porre in essere comportamenti che possano in qualsiasi modo compromettere l'integrità, affidabilità e sicurezza di sistemi e dati informatici o telematici di propri clienti/membri fondatori;
- promuove l'impegno al rispetto di principi etici, quali quelli contenuti nel presente Codice Etico o in quelli dei clienti/membri fondatori.

5.3.2. Rapporti con fornitori

La selezione di fornitori (compresi consulenti e collaboratori professionali) deve avvenire:
- nel pieno rispetto delle leggi applicabili ed in conformità ai principi del Modello Organizzativo ex D.Lgs n. 231/2001 e delle procedure della Fondazione;
- nel rispetto dei principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, valutando altresì l'integrità morale e professionale dei soggetti esterni da coinvolgere;
- sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, quali l'effettività, la qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l'efficienza e con adeguate garanzie in ordine alla correttezza del fornitore.

In particolare, nell'espletamento delle procedure di acquisto, la Fondazione richiede di attenersi a determinati principi e regole di comportamento, quali:

- per il proprio personale:
  - imparzialità nel trattamento delle imprese che partecipano alle gare;
  - indipendenza nello svolgimento delle proprie mansioni e astensione dal coinvolgimento in operazioni che possano generare un conflitto di interessi;
  - obbligo per il dipendente che intende stipulare contratti a titolo privato con società che hanno concluso contratti di appalto o fornitura con la Fondazione a cui abbia partecipato il dipendente stesso, di darne una preventiva comunicazione al proprio Responsabile di riferimento e/o all'OdV;
  - divieto di concludere contratti di appalto per conto della Fondazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile;
  - divieto tassativo di inserire, nei documenti relativi alle procedure di affidamento, requisiti di partecipazione alla gara o criteri di valutazione delle offerte finalizzati ad avvantaggiare un determinato partecipante;
- per i terzi partecipanti alle gare:

- rispetto della correttezza professionale nei confronti della Fondazione e delle altre imprese concorrenti;
- divieto di "comportamenti anticoncorrenziali" a scapito del libero mercato;
- obbligo di segnalare alla Fondazione comportamenti scorretti posti in essere, nell'ambito della gara, da concorrenti, oppure richieste anomale avanzate dai dipendenti della Fondazione.

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni con fornitori, la Fondazione si impegna a:

- fare in modo che il rapporto sia esercitato in buona fede, con equità e correttezza evitando ogni abuso;
- non approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali il fornitore si sia venuto a trovare;
- concludere accordi solo se il fornitore conferma di aver preso conoscenza del Codice Etico ed accetta l'obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti o, in alternativa, se il fornitore dispone di un proprio Codice Etico che presenta analoghi principi di quello della Fondazione che si impegna a rispettare nel rapporto con la medesima;
- far rispettare ai propri fornitori (anche mediante la previsione di apposite sanzioni contrattuali) la normativa vigente, in particolare con riferimento alla normativa sul lavoro minorile ed in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché i principi etici cui la Fondazione si ispira;
- verificare, attraverso controlli accurati, la conformità e l'effettiva consegna della fornitura, o esecuzione del lavoro o servizio, vietando tassativamente di attestare la consegna della fornitura, ovvero l'esecuzione del lavoro o servizio senza aver ottenuto le necessarie informazioni e/o evidenze documentali.

Nelle transazioni con i fornitori è richiesta particolare accortezza nella ricezione e spendita di denaro contante, titoli di credito e valori in genere per evitare il pericolo di immissione tra il pubblico di valori contraffatti o alterati. A tal fine, la Fondazione prevede che:

- il compenso da corrispondere sia esclusivamente commisurato alla prestazione indicata nel contratto/ordine di acquisto, redatto secondo le condizioni di mercato;
- i pagamenti non possano in alcun modo essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale - salvo sia espressamente previsto dal contratto stesso - né in un Paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- siano effettuabili pagamenti per cassa esclusivamente se di modico valore.

5.3.3. Rapporti con partner

La Fondazione, nella gestione dei rapporti con i partner, si impegna a:

- instaurare e proseguire rapporti solo con soggetti che presentino adeguati requisiti di moralità e professionalità e che si impegnino all'osservanza della legge e del Codice Etico della Fondazione (o del proprio Codice Etico se in linea con i principi di quello della Fondazione);
- con riferimento alla gestione delle transazioni finanziarie, utilizzare esclusivamente operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali ed informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio

5.4. Rapporto con le comunità locali

È impegno della Fondazione contribuire fattivamente alla promozione della qualità della vita, allo sviluppo socio-economico della comunità in cui opera ed alla formazione di capitale umano e capacità locali, svolgendo allo stesso tempo le proprie attività secondo modalità compatibili con le finalità della ricerca e lo sviluppo economico. A tal fine la Fondazione promuove condizioni di trasparenza nell'informazione indirizzata alle comunità locali, con particolare riferimento alle tematiche di loro maggiore interesse.

5.5. Rapporti con i mezzi di informazione

I rapporti con i mezzi di comunicazione ed informazione sono improntati al rispetto di:

- la legge, il presente Codice, le procedure della Fondazione;
- il diritto all'informazione ed alla tutela del mercato e degli interessi degli Stakeholder;
- il principio secondo il quale:
  - nel garantire il diritto all'informazione di interesse degli Stakeholder, la Fondazione mantiene riservate alcune notizie che ritiene non opportuno divulgare;
  - tutte le informazioni riguardanti la Fondazione devono essere fornite nel rispetto dei principi guida della verità, correttezza, trasparenza, congruità e devono essere volte a favorire la conoscenza delle politiche, dei programmi e dei progetti della Fondazione;
  - qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione ed informazione ricevuta da Personale della Fondazione, deve essere comunicata all'Ufficio Comunicazione/Ufficio Stampa, prima di assumere qualsivoglia impegno a rispondere alla richiesta;
  - la diffusione di notizie relative alla Fondazione compete in via esclusiva ai soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle indicazioni fornite dalla medesima.

5.6. Omaggi, benefici, spese di ospitalità e di rappresentanza

La Fondazione:

- vieta a tutto il personale di offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti, in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità;
- consente l'accettazione/consegna di omaggi a/da terzi purché di modico valore (entro l'importo di € 50,00) e, comunque, purché non siano suscettibili di essere interpretati come volti ad ottenere/richiedere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Fondazione; qualora si tratti di omaggi offerti al Personale della Fondazione, per i quali si abbia il dubbio che il valore ecceda il limite indicato, l'interessato è tenuto a confrontarsi con il proprio Responsabile e, qualora il dubbio persista, è tenuto a rifiutare l'omaggio, facendolo recapitare al mittente o, in alternativa e solo qualora si tratti di un bene divisibile, tenerlo, condividendolo con i colleghi; in ogni caso, in presenza di dubbia interpretazione in merito alla motivazione per la quale l'omaggio viene

offerto, l'interessato è comunque tenuto a rifiutare lo stesso, dandone comunicazione come indicato di seguito;

- chiede al Personale, di qualsiasi livello, che riceva doni che eccedano il modico valore, ovvero promesse di favori o altri benefici per acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Fondazione, di sottoporle all'attenzione del proprio Responsabile e/o dell'OdV;
- vieta atti di cortesia e di ospitalità, nonché spese di rappresentanza, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine della Fondazione e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore e siano comunque gestiti nel rispetto delle procedure.

6. RISERVATEZZA

6.1. Protezione della proprietà intellettuale

Per le specificità e la rilevanza delle aree di attività presidiate dalla Fondazione, tutti i Destinatari sono tenuti a mantenere la massima riservatezza – e, quindi, a non divulgare o richiedere indebitamente notizie - sui documenti, sul know how, sui progetti di ricerca, sulle operazioni della Fondazione e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa/collaborativa con la medesima.

Tutte le informazioni, in particolare quelle apprese nell'ambito delle attività svolte per i clienti/membri fondatori, debbono considerarsi riservate e non possono essere divulgate a terzi, né utilizzate per ottenere vantaggi personali, diretti e/o indiretti.

La Fondazione richiede a tutto il Personale di:

- porre la massima attenzione nella comunicazione e nella diffusione di notizie, documenti e altri dati attinenti le attività svolte per la Fondazione (fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti), anche in quanto la loro divulgazione all'esterno potrebbe:
  - non essere possibile per accordi contrattuali;
  - produrre danni agli interessi della Fondazione e/o a terzi;
- verificare, prima dell'impiego di testi, grafici, tabelle, disegni, o altro, che la Fondazione:
  - sia il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore ovvero abbia ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso;
  - non violi con tale utilizzo alcun diritto di proprietà intellettuale (intesa sia con riferimento ai diritti d'autore che con riferimento ai diritti di proprietà industriale);
- mantenere la riservatezza anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a meno che tali dati non divengano, per volontà della Fondazione, di dominio pubblico;
- rispettare le procedure specifiche in materia di protezione dei dati;
- confrontarsi con il proprio Responsabile, in caso di qualsiasi dubbio, sulla possibilità/modalità di utilizzo delle informazioni.

Per ogni opportuno approfondimento, si rimanda al *Piano per la Proprietà Intellettuale (IP Plan),* approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 2023.

6.2. Tutela della privacy

La Fondazione garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati fornendo l'accesso al solo personale preventivamente incaricato del trattamento, impegnandosi a:

- proteggere le informazioni relative al proprio Personale ed ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni con l'esterno, ed evitare ogni uso improprio di queste informazioni;
- garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti;
- trattare e raccogliere i dati personali in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, solo per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, per evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti;
- garantire l'esercizio dei propri diritti agli interessati che desiderino esercitarli.

A tal fine la Fondazione chiede al proprio Personale di:

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e responsabilità ricoperte;
- conservare ed archiviare i dati in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- rappresentare ed ordinare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero;
- comunicare i dati - sia all'interno della Fondazione sia all'esterno - solo dopo aver verificato la loro divulgabilità nel caso specifico.

7. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E TRASPARENZA DELL'INFORMAZIONE SOCIETARIA E DELLA CONTABILITÀ

7.1. Sistema di controllo interno

La Fondazione si impegna a:

- promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili ad indirizzare, gestire e verificare le attività della medesima, orientandolo verso il raggiungimento degli obiettivi; tale sistema è impostato in modo da fornire una ragionevole garanzia circa il rispetto delle leggi e delle procedure, la tutela del patrimonio fisico e logico della Fondazione, la sua gestione secondo criteri di efficacia ed efficienza, oltre l'attendibilità delle informazioni contabili verso l'interno e verso l'esterno;
- favorire la diffusione a tutti i livelli di una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dall'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei

controlli, sensibilizzando ed informando le Persone circa l'esistenza, gli scopi e l'importanza del controllo interno;
- definire delle procedure che identifichino i soggetti responsabili del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni, nel rispetto del principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti e garantendo la tracciabilità delle attività consortile.

La Fondazione richiede alle Persone di impegnarsi nel:

- definire e partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno, con particolare riferimento al rispetto delle procedure e dei limiti definiti dal sistema delega della Fondazione;
- renderne partecipi, con attitudine positiva, le Persone con cui interagiscono all'interno ed all'esterno della Fondazione.

7.2. Trasparenza dell'informazione societaria e della contabilità

La Fondazione ritiene di fondamentale importanza per il proprio successo la trasparenza dell'informazione societaria e delle modalità di registrazione contabile delle singole operazioni poste in essere; pertanto, la Fondazione si impegna a:

- garantire che tutte le operazioni siano dovutamente autorizzate, verificabili, legittime, eseguite tempestivamente, accuratamente registrate, contabilizzate ed opportunamente documentate, in conformità con i principi contabili applicabili e la migliore prassi;
- fornire con tempestività, in modo completo e nel rispetto della legge, le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti dai clienti/membri fondatori, fornitori, enti pubblici, autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni finanziarie ed altri Stakeholder nello svolgimento delle rispettive funzioni;
- prevedere elementi di verifica e controllo, affinché le comunicazioni sociali previste per legge siano veritiere, prive di omissioni ed espongano fatti, ancorché oggetto di valutazione, rispondenti al vero.

La Fondazione richiede al proprio Personale – nonché allo Studio di Commercialista incaricato della tenuta della contabilità - di:

- collaborare, nell'ambito della gestione delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili;
- non porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa societaria;
- impiegare criteri di ragionevolezza e congruità nel caso di registrazioni di elementi economico-patrimoniali fondate su valutazioni;
- non adottare comportamenti o dar luogo ad omissioni che possano condurre ad informazioni inaccurate o incomplete, comprendendo la:
  - registrazione di operazioni fittizie;
  - errata registrazione di operazioni o registrazione non sufficientemente documentata;
  - mancata registrazione di impegni, anche solo di garanzia, da cui possano derivare responsabilità o obbligazioni per la Fondazione;
- non occultare documentazione o utilizzare altri artifici idonei ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività da parte degli Organi di controllo della Fondazione.

8. TUTELA DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

8.1. Custodia e gestione delle risorse

La Fondazione si adopera affinché l'utilizzo delle risorse disponibili sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il proprio patrimonio, a tutela della Fondazione stessa, dei Membri fondatori e di tutti gli Stakeholder; pertanto, l'utilizzo delle risorse della Fondazione deve avvenire in conformità alla normativa vigente ed in linea con i valori del presente Codice Etico e delle procedure.

Il Personale della Fondazione è custode e responsabile dei beni aziendali assegnati (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta; nessun dipendente può fare, o consentire ad altri, l'uso improprio dei beni assegnati e delle risorse della Fondazione; sono ovviamente proibite pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi.

8.2. Operazioni sui Fondi di dotazione e di gestione

Il Fondo di dotazione ed il Fondo di gestione – ambedue costituenti Patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto - devono essere gestiti ispirandosi a principi di correttezza ed onestà e quindi i Destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze, devono concorrere a tutelarne l'integrità. A tal fine è in particolare fatto divieto, fuori dai casi in cui lo consenta espressamente la legge, di:

- distribuire gli avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o capitali;
- effettuare riduzioni dei Fondi, violando le norme poste a tutela dei creditori, salvo per esigenze di copertura delle perdite d'esercizio;
- formare o aumentare fittiziamente i Fondi**.**

8.3. Sistemi informatici

La Fondazione sancisce il divieto assoluto in capo ai Destinatari di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in uno dei suddetti sistemi.

In particolare, la Fondazione richiede alle Persone di:

- utilizzare gli strumenti informatici e telematici nel rispetto della legge, dei principi di correttezza, della tutela del segreto della corrispondenza e della privacy ed in modo da garantire l'integrità dei sistemi informatici e telematici, nonché l'integrità e la genuinità dei dati trattati, a tutela degli interessi della Fondazione e dei terzi;
- osservare le procedure interne vigenti in materia di gestione dei sistemi informativi;
- rispettare le condizioni dei contratti di licenza sottoscritti dalla Fondazione, non riproducendo copie non consentite di programmi su licenza per uso personale, aziendale o a favore in terzi;
- porre in essere un comportamento corretto e trasparente nell'utilizzo di qualsiasi mezzo o sistema informatico;
- astenersi da qualunque attività che possa determinare la modificazione, soppressione o creazione fraudolenta di documenti informatici, che potrebbero avere valenza probatoria e, comunque,

astenersi dall'accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Fondazione o di terzi al fine di modificare o sopprimere dati, documenti e informazioni ivi conservate;
- astenersi dal porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento o l'interruzione di un sistema informatico o telematico di terzi, pubblici o privati, nonché dal diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- astenersi dal porre in essere qualunque attività abusiva di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché dall'installare apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- astenersi dal porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terzi, siano essi pubblici o privati;
- durante l'orario di lavoro, non accedere a siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate, non partecipare, per motivi non professionali, a forum, ovvero non utilizzare chat line/bacheche elettroniche e non registrarsi in guest book anche utilizzando pseudonimi;
- evitare di diffondere la propria password e il proprio codice di accesso al personal computer;
- utilizzare sempre e soltanto la propria password e il proprio codice di accesso;
- segnalare in qualsiasi momento ogni violazione riguardante l'accesso ovvero l'utilizzo dei sistemi informatici;
- non installare ed utilizzare software al di fuori di quelli installati dalla Fondazione o comunque in violazione della normativa sulla proprietà intellettuale.

Ogni utilizzatore di strumenti informatici è responsabile della sicurezza dei programmi e del corretto utilizzo di tali strumenti e di tutti i dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni; a tal fine è vietato un utilizzo non corretto degli strumenti informatici della Fondazione e, in particolare, un utilizzo dei medesimi volto a porre in essere o anche solo ad agevolare possibili condotte afferenti il reato di pornografia minorile.

8.4. La proprietà intellettuale

Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione:

- adotta adeguate misure ed iniziative volte a garantire la sicurezza, l'integrità, il corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi, programmi o dati informatici o telematici della Fondazione o di terzi, tutelando altresì i diritti di proprietà intellettuale relativi all'utilizzo di programmi e dati informatici e telematici e l'integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet;
- utilizza denominazioni e marchi, come altri segni distintivi, di esclusiva proprietà e/o il cui utilizzo rientra nella disponibilità della Fondazione attraverso un legittimo titolo all'uso;
- utilizza unicamente ideazioni o elaborazioni creative (ad es.: testi, illustrazioni, disegni, marchi) di cui ha esclusiva proprietà anche in forza dei compensi e/o rimborsi pattuiti con terzi a mezzo dei documenti contrattuali;
- prevede specifici presidi di controllo nell'ambito dei rapporti con i fornitori, quando le formule e/o le composizioni di beni o marchi da utilizzare per le forniture non sono indicati o forniti dalla Fondazione, affinché il fornitore assicuri e garantisca che i beni e la loro destinazione d'uso non violino diritti di terzi concernenti la proprietà industriale (marchi e brevetti).

Per ogni opportuno approfondimento, si rimanda al *Piano per la Proprietà Intellettuale (IP Plan),* approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 2023.

9. STRUMENTI DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL CODICE ETICO

La Fondazione, anche in considerazione del fatto che il Codice Etico riporta principi non derogabili adottati dalla medesima, si impegna ad assicurare:

- la massima diffusione dei principi e contenuti del Codice Etico presso i Destinatari;
- la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento per l'interpretazione e l'attuazione del Codice, nonché per l'aggiornamento dello stesso per adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative rilevanti;
- lo svolgimento di verifiche in ordine a notizie di violazione dei principi e contenuti del Codice o delle procedure della Fondazione, garantendo la valutazione obiettiva dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie;
- che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle procedure interne.

Conseguentemente la Fondazione richiede alle Persone:

- la conoscenza dei principi e contenuti del Codice Etico nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e le responsabilità ricoperte;
- di astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure;
- di indirizzare il comportamento di terzi con i quali la Fondazione entra in relazione, al pieno rispetto del Codice Etico.